

Comune di Luzzi

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 4 del Reg.

Prot.

Data 31/03/2019

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) –
Approvazione aliquote TASI anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 10,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente				Presente	
		SI	NO			SI	NO
1	FEDERICO Umberto	X		10	CORALLO Giovanni		X
2	LEONE Maria	X		11	LIRANGI Angela Maria	X	
3	D'ACRI Graziella	X		12	GUCCIONE Andrea	X	
4	SCARPELLI Alessandro	X		13	GIORNO Giuseppe	X	
5	BRIA Teresa	X		14			
6	GUATIERI Teresa	X		15			
7	MURANO Mario	X		16			
8	PALERMO Gino	X		17			
9	FALBO Rocco	X					

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Gino Palermo nella sua qualità di Presidente - Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rosa FALVO.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte al comma 677 citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011».

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/02015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC.

Dato atto che la predetta legge all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1/1/2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti A e B, prevede :

“ a) al comma 639 le parole : “ a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile “ sono sostituite dalle seguenti : “ a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “;

“ b) il comma 669 è sostituito dal seguente : “ il presupposto impositivo della TASI e il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricato od aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011 n° 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 “;

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categoria castali A/1, A/8 e A/9;

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 7,058% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2019:

Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali	12.963,19
Polizia Municipale	421.359,74
Viabilità e illuminazione pubblica	636.420,02
Ambiente e verde pubblico	42.400,00
Assistenza beneficenza Pubblica e servizio alla persona	405.595,69
Totale	1.518.738,64
Gettito Tasi	107.193,10
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi	7,058%

Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia , le seguenti aliquote TASI nell'ambito dell'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	ESENTATE PER LEGGE
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n.09 del 08/09/2014 ;

Accertato, che sulla base delle indicazioni operative l'ufficio Tributi ha stimato il gettito di euro 100.000,00 ;

Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

Atteso che l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti:

- 1. l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- il D.M. 7 dicembre 2018(G.U. 17 dicembre 2018, n. 292) ha stabilito il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;
- il D.M. 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del D. Lgs. 267/2000) rilasciato dal Responsabile del Settore Tributario sulla base dei seguenti presupposti:

- Rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Correttezza e regolarità delle procedure;
- Correttezza formale nella redazione dell'atto:

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;

SENTITA la relazione del Consigliere Bria Teresa;

SENTITI gli interventi nell'ordine del cons. Giorno Giuseppe, del Presidente del Consiglio, del Sindaco, del cons. Giorno Giuseppe, del Presidente del Consiglio, del cons. Guccione Andrea, del Presidente, del Cons. Bria Teresa, del Cons. Lirangi Angela Maria e del Presidente;

UDITE le dichiarazioni di voto non favorevole del cons. Giorno Giuseppe e del Cons. Guccione Andrea e di voto favorevole del Cons. Bria Teresa;

DATO ATTO che gli interventi sono meglio riportati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti della segreteria generale;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto lo statuto Comunale;

Con il seguente esito della votazione, proclamato dal Presidente, espresso per alzata di mano:

Consiglieri presenti n° 12

Consiglieri votanti n° 12

voti Favorevoli n. 9

Voti contrari: n° 3 (Lirangi, Giorno Guccione);

DELIBERA

- **di confermare e approvare** per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esentate per legge
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,0 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,0 per mille
Aliquota per fabbricati rurali strumentali	1,0 per mille

- **di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10 % dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale, a decorrere dall'anno 2016 sono escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;
- **Aliquota zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
- **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo la previsione normativa di cui al comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dal dl. 16/2014, che va considerata norma "speciale" con specifico riferimento alla Tasi;

INDI

Visto l'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Con il seguente esito della votazione, proclamato dal Presidente, espresso per alzata di mano;

Consiglieri Presenti n. 12

Consiglieri Votanti n. 12

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 3 (Lirangi, Giorno Guccione);

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Sig. Gino PALERMO

*Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA' TECNICA
sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
IL RESPONSABILE del TRIBUTI
F.to Rag. Rosellina SPROVIERI*

*Si rende parere favorevole in ordine
alla REGOLARITA' CONTABILE
sulla riportata proposta di
deliberazione (art.49 D.Lgs.n.267/2000)
Il RESPONSABILE del Settore
Bilancio e Programmazione Finanziaria
F.to Rag. Rosellina SPROVIERI*

Il sottoscritto Segretario Generale

VISTO il D.Lgs. 18/8/ 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 140;
VISTI gli atti d' Ufficio,

ATTESTA che la presente deliberazione

E' STATA PUBBLICATA, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line, per
15 giorni consecutivi dal 30/04/2019 al 15/05/2019 AL N. 503
(art. 124, 2° c., D.Lgs. n. 267 /2000)

☒ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

(art. 134, 4°c.,D.Lgs.267/2000)

☒ E' DIVENUTA ESECUTIVA trascorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione

(art. 134, 3°c., D.Lgs n.267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

E' COPIA CONFORME all'ORIGINALE
F.to Dott.ssa Maria Rosa FALVO

11
Prot. n. 3091 del
24/03/2019

COMUNE DI LUZZI (Prov. CS)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 03 Data 14/03/2019	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI). Conferma. Anno 2019.
--	--

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Perrone, revisore unico del Comune di Luzzi, ha ricevuto dall'ufficio tributi del Comune in data 14/03/2019 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente la conferma della tariffa relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "... Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015...";
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che "... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...";

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. **Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.** (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ...";

Vista la legge di Bilancio 2019 la quale prevede che - per gli anni 2018, 2019 e 2020 - i comuni "possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017." Che quindi per il 2019, il consiglio comunale può deliberare la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.

Considerato altresì che non essendovi alcun riferimento alla conferma della maggiorazione per l'anno 2018, si può facilmente evincere che possono deliberare la maggiorazione per l'anno 2019 anche i comuni, che non hanno confermato la maggiorazione per il 2018, ma hanno provveduto alla conferma per il 2016 e il 2017.

Rilevato, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, anche per l'anno di imposta **2019**, ha confermato le aliquote applicate 2018;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la conferma delle aliquote TASI anno 2019.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria



Giuseppe Perrone

